



COMUNE DI NAPOLI
AREA PATRIMONIO
Servizio Sicurezza Abitativa

Ordinanza sindacale n.257 del 20.03.2025

OGGETTO: Provvedimento a tutela della pubblica incolumità per il fabbricato di via John Fitzgerald Kennedy n. 405. ID. 356/25

IL SINDACO

Considerato lo sciame sismico iniziato il giorno 13.03.2025 alle ore 1:25 e caratterizzato da eventi sismici di particolare intensità (magnitudo massima $M_d = 4.4 \pm 0.3$);

Premesso che a seguito di accertamento tecnico eseguito presso l'immobile sito in via John Fitzgerald Kennedy n. 405 e n.425, dalla Protezione Civile del Comune di Napoli con diffida PG/2025/0262333 del 20/03/2025 è risultato quanto segue: Presenza di dissesti diffusi a pilastri e travi di fondazione nonché il dissesto a parte del solaio d'interpiano tra il piano interrato e il piano terra dello stabile con accesso da Via John Fitzgerald Kennedy civici 405 e 425.

Preso atto che la diffida dalla Protezione Civile del Comune di Napoli PG/2025/0262333 del 20/03/2025 ha disposto:

- 1) una approfondita verifica finalizzata a constatare la presenza di lesioni delle strutture portanti dell'intero edificio eseguendo verifica e monitoraggio dei quadri fessurativi e dei dissesti presenti provvedendo all'eliminazione del pericolo esistente con immediati lavori di messa in sicurezza ai sensi dell'art. 47 del Regolamento Edilizio del Comune di Napoli;
- 2) provvedere alla verifica statica e dinamica delle strutture portanti dell'intero edificio atta ad accertare la capacità delle stesse di sopportare i carichi verticali ed orizzontali;
- 3) provvedere all'eliminazione del pericolo esistente dal dissesto del solaio d'interpiano tra piano interrato e piano terra e la verifica dello stesso provvedendo ad immediati lavori di messa in sicurezza ai sensi dell'art. 47 del Regolamento Edilizio del Comune di Napoli.
- 4) data la tipologia di solaio ad eseguire una verifica del rischio sfondellamento e, laddove necessario, procedere all'eliminazione del pericolo esistente provvedendo ad immediati lavori di messa in sicurezza ai sensi dell'art. 47 del Regolamento Edilizio del Comune di Napoli.
- 5) a non praticare e/o far praticare la parte di solaio d'interpiano tra piano interrato e piano terra, lato ingresso piano interrato, in quanto esposto a dissesti al solaio d'interpiano fino al completamento delle opere di messa in sicurezza ed eliminato pericolo.
- 6) i proprietari e/o conduttori dell'esercizio commerciale denominato *omissis sito in Via John Fitzgerald Kennedy civici da 415 a 419 a non praticare e far praticare l'esercizio commerciale, in quanto esposto a dissesti al solaio d'interpiano, fino al completamento delle opere di messa in sicurezza ed eliminato pericolo.
- 7) il proprietario del terrazzo di pertinenza sovrastante l'esercizio commerciale denominato *omissis a non praticare e far praticare il terrazzo di pertinenza della propria unità abitativa, in quanto esposto a dissesti al solaio d'interpiano, fino al completamento delle opere di messa in sicurezza ed eliminato pericolo.

Rilevato che agli atti del *Servizio Sicurezza Abitativa*, nonostante la diffida, non risulta acquisito idoneo *certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo* relativo ai dissesti sopra indicati.

Considerato che allo stato i dissesti rilevati costituiscono potenziali pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e, pertanto, sussiste l'urgenza di provvedere ad eseguire i relativi accertamenti con le eventuali opere provvisorie di messa in sicurezza al fine di eliminare ogni pericolo per la tutela dell'incolumità delle persone e l'integrità dei beni.

Visti

- la Legge n.241 del 7 agosto 1990 smi, *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;
- il Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali* e in particolare l'articolo 54, comma 4 che prevede che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
- il *Regolamento edilizio* approvato con decreto dell'Amministrazione provinciale n.604 del 6 agosto 1999, così come modificato e integrato dalle norme di attuazione della variante generale al PRG, approvata con DPGRC n.323 del 11 giugno 2004 e dalla Delibera Consiliare n.37 del 18 novembre 2011.

Preso atto che il presente provvedimento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di cui all'art.6, co.1 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti ed oscurati.

Tanto premesso,

Il Dirigente
Valeria Vanella

ORDINA

Al Condominio di via John Fitzgerald Kennedy n. 405, in persona dell'amministratore p.t. * omissis:

- a scopo cautelativo di non praticare e far praticare "ad horas" la parte di solaio d'interpiano tra piano interrato e piano terra lato ingresso del piano interrato, l'esercizio commerciale denominato *omissis sito in Via John Fitzgerald Kennedy civici da 415 a 419, il terrazzo sovrastante l'esercizio commerciale denominato *omissis di pertinenza dell'unità immobiliare di proprietà del Sig. * omissis.
- ad eseguire una verifica strutturale dell'intero edificio, la verifica e messa in sicurezza dei pilastri, solai e travi di fondazione in dissesto mediante l'esecuzione dei relativi accertamenti tecnici con le eventuali opere di messa in sicurezza dei luoghi in ottemperanza al *Regolamento edilizio* e di quanto ritenuto necessario per rimuovere lo stato di pericolo;

I soggetti destinatari del provvedimento, ultimate le opere di assicurazione e/o gli accertamenti, sono tenuti a presentare, tramite invio telematico a mezzo PEC, al protocollo generale del Comune di Napoli e al medesimo Servizio, il relativo **certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo** (Modello CEP) redatto secondo il modello periodicamente aggiornato prelevabile dal sito istituzionale del Comune di Napoli, Aree tematiche Urbanistica, Patrimonio, Politiche per la Casa, Cimiteri cittadini - Servizio Sicurezza Abitativa, a firma di tecnico abilitato, dal quale deve risultare che a seguito degli accertamenti effettuati e degli interventi eseguiti è stato eliminato ogni pericolo per la tutela di incolumità delle persone e integrità dei beni specificando se le zone interdette possono essere praticate oppure se persistono limitazioni alla praticabilità.

Il medesimo soggetto viene informato che:

- eventuali danni a persone e cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno a carico dello stesso soggetto destinatario del medesimo provvedimento;
- l'accesso alle aree interdette sarà consentito esclusivamente ai tecnici abilitati e alle ditte incaricate per l'effettuazione del ripristino delle condizioni di sicurezza;

- in caso di inottemperanza sarà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli articoli 650 e 677 del *Codice Penale*, salvo ogni ulteriore provvedimento e sanzioni previste dalla normativa vigente, anche nel caso di presentazione di CEP difforme alle modalità indicate;
- per l'esecuzione delle opere definitive di sistemazione dell'immobile si dovrà acquisire idoneo titolo edilizio, nonché i relativi atti di assenso rilasciati dagli enti competenti;
- va regolarizzata presso il servizio competente l'eventuale occupazione di suolo pubblico interessato dall'interdizione delle aree e/o dall'installazione di opere di messa in sicurezza ai sensi del vigente *Regolamento COSAP*;
- il presente provvedimento potrà essere impugnato al *Tribunale Amministrativo Regionale della Campania* entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero, entro 120 giorni con ricorso straordinario al *Presidente della Repubblica* nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 smi.

Il presente provvedimento è sottoscritto digitalmente.

Il Sindaco
Gaetano Manfredi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005 smi, Codice amministrazione digitale. Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs n.82/2005 smi.